



N. 5852/14 REP.
N. 9886/13 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA**

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile segnata al numero **9886/2013 Ruolo Generale**
promossa con atto di citazione notificato, ai sensi della legge 21 gennaio
1994 n. 53, il 02.01.2014, n. 174 cron. avv. Paolo Dal Soglio,

da

O **s.r.l.**, c.f.: , con sede in

, in persona dell'amministratore delegato e legale

rappresentante *pro tempore* sig. , c.f.:

, rappresentata e difesa per procura a margine

dell'atto di citazione introduttivo dagli avvocati Paolo Dal Soglio, c.f.:

DLSPLA75M03I531Q, e Matteo Gasparin, c.f.: GSPMTT79P19I531A,

elettivamente domiciliata in Schio, Largo Fusinelle n. 6/B

- attrice -

contro

R **s.n.c.**, c.f.: , con sede in

, in persona del socio amministratore sig. , c.f.:

, o del diverso legale rappresentante *pro tempore*

- convenuta contumace -

Oggetto: privilegio – assegnazione di bene oggetto di lite

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 19.12.2014, con termini per il deposito di scritti conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c., sulle seguenti:

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

1- Disporsi ai sensi dell'art. 2798 c.c. l'assegnazione in pagamento all'attrice della cassa scarrabile con caricatore Marchesi mod. M 10000 RT tip 01.70, matricola *0027* anno 2009, consegnata dalla convenuta e ritenuta presso la sede dell'attrice, fino a concorrenza del debito di euro 5.287,70 oltre interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ovvero in acconto sul maggior dovuto, previa sua stima da farsi con perizia.

2- Spese e compenso rifusi.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA CONTUMACE:

Non ha rassegnato conclusioni.

Svolgimento del processo.

Questa parte della sentenza viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17, della legge 69 del 2009), nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "*esposizione dello svolgimento del processo*".

Motivi della decisione.

Questa parte della sentenza viene redatta alla luce del nuovo testo dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulato dall'art. 52, comma 5, della legge 69 del 2009).

L'attrice conveniva in giudizio R s.n.c. affermando di aver svolto su suo incarico alcune prestazioni d'opera, in particolare lavori di

officina, per la riparazione di una cassa scarrabile con caricatore a ruota, importo 200,00 mod. M 10000 RT tip 01.70, matricola *0027* anno 2009, di proprietà della convenuta, a sua volta installata su un autocarro Iveco.

Eseguite le prestazioni d'opera, l'attrice emetteva due fatture di vendita rimaste non pagate, per euro 5.287,70 IVA compresa, versate in atti; riteneva la cassa scarrabile completa di gru caricatrice presso la propria sede affermando di godere di privilegio speciale sul bene per il proprio credito rimasto insoddisfatto, riferito a spese e prestazioni per la conservazione e il miglioramento.

Chiedeva l'assegnazione in pagamento del bene mobile ritenuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2756, 2797 e 2798 c.c., quale creditrice titolare di un diritto di ritenzione privilegiata, previa stima a mezzo CTU.

La causa veniva istruita documentalmente, previa declaratoria di contumacia della s.n.c. convenuta pronunciata alla prima udienza del 09.05.2014, da confermare in questa sede.

In particolare, mediante non tanto la produzione delle due fatture di vendita, ma anche – e soprattutto – dell'intimazione regolarmente notificata dalla debitrice ai sensi dell'art. 2797 c.c. (doc. n. 4), cui non è seguita alcuna opposizione nel termine di legge di novanta giorni, l'attrice ha fornito prova del proprio credito, corroborata dalla ritenzione presso la propria sede che il legislatore assimila alla detenzione del creditore pignoratizio.

Così, è possibile addivenire all'assegnazione della cosa in pagamento ai sensi dell'art. 2798 c.c., secondo la valutazione effettuata dal CTU p.i. Enrico Nodinelli, che stimava in euro 6.300,00 il valore dei beni ritenuti, di

Registrato il 09/01/2015 n. 1889/2015
cui euro 6.000,00 per la gru scarrabile con pompa a 200,00 per la cassa o vasca in acciaio.

Le disposizioni dettate per la vendita del pegno, infatti, sono applicabili nel caso di specie per effetto del rinvio contenuto nel terzo comma dell'art. 2756 c.c., a proposito del privilegio speciale che assiste chi vanta crediti *"per le prestazioni e le spese relative alla conservazione e al miglioramento di beni mobili, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese"* (comma 1).

Ciò premesso, accertato anche dal CTU che i beni si trovano presso la sede dell'attrice, la domanda svolta è meritevole di accoglimento ed è possibile disporre l'assegnazione della cassa scarrabile con caricatore Marchesi mod. M 10000 RT tip 01.70, matricola *0027* anno 2009, consegnata dalla convenuta e ritenuta presso la sede dell'attrice fino alla concorrenza del debito di euro 5.287,70 aumentato degli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, delle spese di lite, che seguono la soccombenza, e del costo della CTU.

Per la liquidazione delle spese si provvede come in dispositivo, in conformità al disposto del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 2; il compenso della fase istruttoria viene ridotto alla metà per la mancata redazione delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.

I costi della CTU, già liquidati con provvedimento del 03.10.2014 dep. in cancelleria il 16.10.2014, vanno posti definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Registrato il 09/04/2015, definitivamente

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, n. 1088/2013 importo 200,00

decidendo così provvede:

- 1) Assegna in pagamento all'attrice la cassa scarrabile con caricatore Marchesi mod. M 10000 RT tip 01.70, matricola *0027* anno 2009, consegnata dalla convenuta e ritenuta presso la sede dell'attrice, fino a concorrenza del debito di euro 5.287,70 aumentato degli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 dalla maturazione al saldo, delle spese di lite liquidate e del compenso del CTU.
- 2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite all'attrice, che liquida in euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 800,00 per la fase istruttoria, euro 1.620,00 per la fase decisionale, oltre 15% rimb. forf. spese generali, CPA ed IVA come per legge.
- 3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta il costo della CTU già liquidato con decreto.

Così deciso in Vicenza, addì 29.12.2014

Il Giudice

dott. Massimo Morandini



IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Annalisa [signature]

Il Funzionario Giudiziario
Annalisa [signature]

30 DIC. 2014